

ORDINANZA MUNICIPALE

**INTESA A DISCIPLINARE L'USO E
IL NOLEGGIO DI BENI COMUNALI
E LE TARIFFE PER PRESTAZIONI
A TERZI DA PARTE DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE**

IL MUNICIPIO DI PARADISO

Richiamato l'art. 107 lett. c LOC; 47 lett. c RC; 179 cpv. 1 LOC; art. 85 RC; art. 192 LOC, art. 141 RC

emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare l'uso e il noleggio di beni comunali e le tariffe per prestazioni a terzi da parte dei dipendenti del Comune

I. NORME INTRODUTTIVE

Art. 1

L'amministrazione dei beni comunali spetta per legge al Municipio; in questa sua veste è tenuto a provvedere alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.

*Base legale
(art. 179 LOC)*

Art. 2

L'uso dei beni comunali è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata dal Municipio dietro presentazione di una domanda scritta.

Autorizzazione

II. MESSA A DISPOSIZIONE DI SALE E LOCALI

Art. 3

Il Municipio mette a disposizione di singole persone, gruppi o associazioni, la sala multiuso presso il centro civico di Paradiso come pure altri locali di proprietà comunale che non vengono usufruiti dal Comune per lo svolgimento delle proprie attività o che non sono locate in modo duraturo.

Uso locali

Art. 4

L'uso dei locali viene concesso dal Municipio previo richiesta scritta per riunioni, concerti, rappresentazioni teatrali, attività sportive, simposi, assemblee, piccole esposizioni o proposte d'informazione culturale promosse da enti, società o da privati.

Attività permesse

Art. 5

Nella sala multiuso in Via delle Scuole 21 non sono permesse le seguenti attività:

- manifestazioni durante le quali vengono distribuiti cibi e bevande
- feste da ballo
- funzioni religiose
- attività sportive
- altre attività ritenute non idonee dal Municipio.

*Attività non permesse
sala multiuso e
palestra SE*

La palestra delle scuole elementari è per principio utilizzabile unicamente per attività sportive.

Non è concesso l'uso durante le vacanze previste dal calendario scolastico.

Art. 6

Il Municipio designa il funzionario che fungerà da coordinatore delle attività che si svolgono presso la sala multiuso.

Coordinatore attività sala multiuso

Art. 7

Le associazioni, i gruppi o i singoli organizzatori devono comunicare per iscritto al coordinatore della sala multiuso o alla Cancelleria Comunale le generalità e i recapiti delle persone responsabili dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente ordinanza.

Rappresentante degli organizzatori

Art. 8

Le associazioni, i gruppi o i singoli organizzatori sono responsabili per eventuali danni arrecati alle sale e alle infrastrutture messe a loro disposizione.

Responsabilità per danni

I quadri, le illustrazioni e il materiale informatico devono essere appesi unicamente su pannelli o sistemati in bacheche.

E' vietato l'uso di chiodi, ventose o adesivi.

Art. 9

Gli orari di utilizzazione dei locali devono essere stabiliti dagli organizzatori in accordo con il coordinatore o la Cancelleria Comunale.

Orari di utilizzazione dei locali

Art. 10

I partecipanti alle manifestazioni devono comportarsi correttamente evitando schiamazzi, rumori fastidiosi e molesti all'interno dello stabile o per il vicinato.

Rumori molesti

Gli organizzatori sono ritenuti responsabili.

Art. 11

Gli organizzatori che usufruiscono dei locali devono provvedere con personale proprio alla sorveglianza del materiale da loro depositato.

Deposito materiale

Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati da incendio, danni acqua, furto, ecc.

Gli organizzatori devono provvedere personalmente alla copertura

assicurativa.

Art. 12 *

Eventuali esigenze particolari in deroga alle disposizioni che precedono devono essere sottoposte al Municipio e da questi autorizzate.

Esigenze particolari

*articolo modificato con RM 16.12.96 - pubblicato dal 18.12.96 al 3.01.97

Art. 13

A giudizio del Municipio l'uso dei locali può essere rifiutato in modo particolare a coloro che si sono resi responsabili della violazione delle presenti norme.

Rifiuto uso locali

Art. 14

La tassa d'uso dei locali viene stabilita come segue:

Tasse d'uso

Sala multiuso

fr. 300.--per una giornata intera
fr. 200.--per mezza giornata

Palestra scuole elementari

fr. 200.--per il periodo settembre - giugno (anno scolastico), ritenuta un'occupazione settimanale al massimo di due ore.
fr. 100.--deposito cauzionale obbligatorio.

Altre sale

fr. 50.--al giorno

ai quali vanno aggiunte le spese vive di pulizia e riordino nel caso in cui non vi provvedessero gli organizzatori. Tali prestazioni saranno fatturate a tariffa oraria (art. 25).

Art. 15

I danni provocati alle sale o alle apparecchiature messe a disposizione sono completamente a carico degli organizzatori.

Responsabilità per danni

Art. 16

Il Municipio può derogare dall'applicare le tasse d'uso in casi particolari.

Deroga delle tasse d'uso

La sala multiuso sarà concessa a titolo gratuito unicamente per l'organizzazione di assemblee o simposi di interesse cantonale o federale il cui richiamo è da ritenersi promozionale per il Comune di Paradiso.

Potrà pure essere concesso l'esonero dal pagamento della tassa alle società di Paradiso che organizzano manifestazioni.

III. MESSA A DISPOSIZIONE DI MATERIALE E ATTREZZATURE

Art. 17

Il Municipio mette a disposizione di società o enti con sede a Paradiso materiale e attrezzature necessari all'organizzazione di manifestazioni.

*Messa a disposizione
materiale e attrezzature
per manifestazioni*

A titolo eccezionale tale materiale può essere messo a disposizione ad altri richiedenti previo deposito cauzionale e pagamento anticipato del noleggio.

Art. 18

La richiesta del materiale deve essere inoltrata per iscritto alla Cancelleria Comunale la quale provvederà ad avvisare il responsabile del magazzino che concorderà la consegna con i richiedenti.

Richiesta del materiale

Art. 19

Il materiale deve essere riconsegnato pulito ed in perfetto stato entro il termine concordato.

*Responsabilità per danni
e pulizia*

Ogni giorno di ritardo sarà fatturato alle tariffe stabilite.

Il materiale rotto o mancante sarà fatturato a nuovo.

Nel caso in cui si rendesse necessario l'intervento degli operai del Comune per la pulizia del materiale tale prestazione sarà fatturata a tariffa oraria (art. 25).

Art. 20

Il materiale deve essere ritirato e riconsegnato dagli organizzatori presso i magazzini comunali con mezzi propri.
Dovrà inoltre essere messa a disposizione manodopera sufficiente per le operazioni di carico e scarico.

Modalità di ritiro e riconsegna del materiale

Art. 21

Su richiesta delle società di Paradiso il materiale potrà essere consegnato e ritirato con mezzi del Comune sul luogo della manifestazione.

Consegna e ritiro del materiale da parte degli operai comunali

Al momento della consegna e riconsegna dovrà essere presente almeno uno degli organizzatori.

Per la riconsegna il materiale dovrà essere raggruppato e accatastato sul luogo della manifestazione in modo tale da facilitare le operazioni di carico.

Art. 22

Se gli operai del Comune provvedono alla consegna e al ritiro del materiale sarà fatturato il furgone con autista e un operaio alle tariffe indicate dalla presente ordinanza ritenuto il minimo di un'ora per la consegna e altrettanto per il ritiro.

Costi per consegna e ritiro del materiale

Art. 23

E' da escludere che gli operai del Comune prestino la loro opera per l'allestimento delle infrastrutture necessarie alla manifestazione.

Gli organizzatori devono provvedere con personale proprio.

Interventi eccezionali che vanno richiesti e autorizzati dal Municipio sono fatturati a tariffa oraria.

Altre prestazioni da parte degli operai del Comune

Art. 24

Il sedime della manifestazione dovrà essere lasciato in perfetto stato.

Gli organizzatori devono provvedere alla pulizia.

Nel caso in cui si rendesse necessario l'intervento degli operai del Comune gli stessi saranno fatturati a tariffa oraria.

Pulizia del sedime

Art. 25

Tariffe per il noleggio di materiale ed attrezzature necessari all'organizzazione di manifestazioni:

Tariffe noleggio materiale e attrezzature

tavoli	fr.	6.--
panchine	fr.	2.--

sedie	fr.	2.--
griglia	fr.	15.--
caldaie senza bruciatore	fr.	20.--
mestoli	fr.	1.--
caldaie con bruciatore e bombola gas	fr.	40.--
transenne metalliche	fr.	5.--
bidoni per rifiuti	fr.	3.--
sacchi per rifiuti (al pezzo)	fr.	2.--
elementi palchetto	fr.	5.--
collane per illuminazione	fr.	10.--
fari per illuminazione	fr.	5.--
pali porta collane	fr.	2.--
quadro elettrico	fr.	10.--
canna acqua	fr.	10.--
segnaletica	fr.	5.--
messa in posa e smontaggio impianto		
erogazione acqua	fr.	70.--
attrezzi per pulizia gratuito		
furgone con autista, all'ora	fr.	70.--
operaio, all'ora	fr.	55.--

I prezzi sono da intendere al pezzo e per giorno d'uso.

Art. 26

Per le società di Paradiso il Municipio applicherà una tassa forfettaria di noleggio di fr. 50.-- per giorno d'uso indipendentemente dal genere e dalla quantità del materiale richiesto.

Tariffe forfettarie per società di Paradiso

Alle società di Paradiso la messa a disposizione di operai sarà fatturata fr. 30.-- all'ora.

Art. 27

Per la messa a disposizione di materiale conformemente all'art. 17 della presente ordinanza il deposito cauzionale è fissato in fr. 200.--.

Deposito cauzionale

Art. 28

Le fatture devono essere pagate entro 1 mese dalla loro ricezione. In caso di mancato pagamento il Municipio si riserva il diritto di dedurre l'importo dal contributo annuale ordinario che viene versato alla società.

Fatturazione

Art. 29

A giudizio del Municipio il noleggio di attrezzature può essere

Rifiuto uso materiale

rifiutato in modo particolare a coloro che si sono resi responsabili della violazione della presente ordinanza.

e attrezzature

IV. PRESTAZIONI A TERZI

Art. 30¹

Le tariffe per prestazioni a terzi da parte dei nostri operai vengono stabilite come segue:

Tariffe per prestazioni a terzi operai comunali

UTC e AAPP

giardiniere e montatore	fr. 63.--	x h
aiuto giardiniere, aiuto montatore e operaio	fr. 57.--	x h

Alla tariffa oraria viene aggiunta l'IVA al tasso di riferimento.

Art. 31²

Le tariffe per l'uso dei veicoli per conto di terzi vengono stabilite come segue:

Tariffe per uso veicoli comunali

USO VEICOLI

furgone o camioncino	fr. 70.--	a trasferta con autista
autocarro con gru	fr. 150.--	x h con autista
scopatrice	fr. 150.--	x h con autista

CALLA NEVE

autocarro < 3.5 tonn	fr. 120.--	x h. con autista
autocarro > 3.5 tonn	fr. 150.--	x h. con autista
pala gommata	fr. 150.--	x h. con autista
escavatore	fr. 120.--	x h con autista
trattorino	fr. 90.--	x h con autista
fresatrice piccola	fr. 75.--	x h con operaio

alla tariffa oraria viene aggiunta l'IVA al tasso di riferimento.

¹ articolo modificato con RM 29.10.2007

² articolo modificato con RM 29.10.2007

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione municipale ad essa incompatibile e contraria.

Norma abrogativa

Art. 33

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Entrata in vigore

Esposta all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC nel periodo compreso tra il 19 aprile 1996 e il 6 maggio 1996.

Risoluzione Municipale no. 472 del 16 aprile 1996

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund